

Provincia di:
TRENTO

Comune di:
NOGAREDO

Denominazione:

PROGETTO ESECUTIVO PER IL RIFACIMENTO DELLA
PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
LUNGO UN TRATTO DELLA VIA BELVEDERE E VIA ERTA
DEI FRIULI NEI CENTRI ABITATI DI NOARNA E SASSO

Oggetto:

OPERE STRADALI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

NORME AMMINISTRATIVE

Progettista:

GEOM. MICHELE DALZOCCHIO – SERVIZIO TERRITORIO

Data:

GIUGNO 2018



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie per il rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso di un tratto della via Belvedere e via Erta dei Friuli nei centri abitati di Noarna e Sasso.

Sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

ART. 2 AMMONTARE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'importo complessivo dei lavori ammonta presuntivamente ad Euro 39.907,41.- (euro trentanovemilannovecentosette/41), al lordo degli oneri della sicurezza determinati a corpo nella misura di Euro 400,00.- (euro quattrocento/00).

L'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta è fissato nella cifra di Euro 39.507,41.- (euro trentanovemilacinquecentosette/41).

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

CATEGORIA PREVALENTE:

Categoria OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane) per Euro 39.907,41.-

Tale importo deriva dal computo metrico estimativo e dall'elenco prezzi unitari di progetto.

L'importo di contratto è quello risultante dall'applicazione del ribasso percentuale unico offerto dall'Impresa aggiudicataria.

I lavori saranno eseguiti mediante la forma del cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 52 della L.P. n. 26/93 e ss.mm..

Ai sensi dell'art. 58.1 della L.P. n. 26/93 e ss.mm., l'Impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto.

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

Art. 2 BIS MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato interamente a misura, quindi l'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite. Qualora le quantità effettivamente eseguite comportino aumenti dell'importo contrattuale, si procede ai sensi dell'art. 51 della L.P. n. 26/93.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali; essi sono applicati alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 51 della L.P. 26/93 e ss.mm.. Per le categorie di lavori non previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 129 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg..

ART. 3 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto del contratto sono evidenziate nell'elenco prezzi allegato al contratto quale parte integrante.

ART. 4 PREZZI CONTRATTUALI

4.1 PREZZI CONTRATTUALI: DISPOSIZIONI GENERALI

I prezzi contrattuali derivano dall'applicazione ai singoli prezzi previsti nell'elenco prezzi unitari, ai quali sono stati previamente scorporati i costi della sicurezza, del ribasso percentuale offerto in sede di gara.

Nei prezzi contrattuali prefissati per ciascun lavoro si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisoria ed effettiva, che occorra al compimento del lavoro a cui il prezzo si riferisce, anche quando tali costi non siano esplicitamente o completamente dichiarati negli articoli e nelle indicazioni particolari riportate dall'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto.

I costi della sicurezza sono compensati a parte con l'importo appositamente stanziato dall'amministrazione ed evidenziato negli atti di gara.

4.2 ACCETTAZIONE DEI PREZZI

I prezzi derivanti dal ribasso percentuale offerto, anche considerato quanto sopra, e sotto tutte le condizioni del contratto, si intendono remunerativi di ogni spesa generale e particolare. I prezzi medesimi sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore e straordinaria per tutta la durata del contratto.

ART. 4 BIS VARIAZIONE AL PROGETTO/PERIZIA

Le singole quantità di progetto esposte nel computo metrico estimativo potranno in fase esecutiva variare tanto in aumento quanto in diminuzione, ovvero essere sopresse nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. Inoltre potranno essere ordinate all'appaltatore lavorazioni e forniture non previste in fase progettuale.

Non sono considerate variazioni e potranno essere disposte direttamente dal Direttore dei Lavori, le variazioni tecniche aventi le caratteristiche previste dall'art. 127 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

Le variazioni di cui al comma precedente devono avvenire nel rispetto delle disposizioni dell'art. 51 della L.P. n. 26/93 nonché, per quanto compatibile

dall'art. 126 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.. Le variazioni ai lavori proposte dall'Appaltatore e accettate dall'Amministrazione comporteranno a carico dell'appaltatore tutti gli oneri per la riprogettazione, per l'ottenimento delle autorizzazioni e per il deposito dei documenti richiesti dagli organi di controllo. Nel caso di varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore si applica l'art. 51 bis della L.P. 26/93.

ART. 4 TER PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Qualora si rendano necessari nuovi lavori per i quali non si trovi assegnato il relativo prezzo di offerta, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguirli e la Stazione appaltante li valuterà, provvedendo alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme stabilite dall'art. 129 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., fatte salve le disposizioni, per quanto applicabili, di cui all'art. 51 della L.P. n. 26/93 e s.m., nonché quanto prescritto dagli artt. 126 e 127 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg..

Tutti i lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori.

I nuovi prezzi possono essere determinati con i tre diversi criteri di seguito elencati, in ordine di preferenza:

- a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili compresi nel contratto;
- b) desumendoli dall'elenco prezzi PAT di cui all'art. 13 della L.P. n. 26/93 vigente alla data di formulazione dell'offerta;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi dei prezzi.

I nuovi prezzi relativi a lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia, si determinano ai sensi dell'art. 152 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg..

ART. 5 CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

5.1 RISERVE

CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L'APPALTATORE

Le riserve iscritte dall'Appaltatore sui documenti contabili sono esaminate e valutate secondo le modalità previste dall'art. 58.12 della L.P. n. 26/93. Qualora l'accordo bonario non venga raggiunto, Il foro competente è quello di Trento. E' escluso l'arbitrato.

Sulle somme riconosciute ai sensi del precedente comma, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, previamente approvato dalla Stazione appaltante.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

5.2 CAUSE ESPRESSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1) La Stazione appaltante può risolvere il contratto oltre che nei casi previsti dalla L.P. n. 26/93, artt. 58.3 (risoluzione del contratto per reati accertati) e 58.4

(risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo), anche nei seguenti casi:

- a) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione appaltante nei modi e nei termini previsti dall'articolo 58.4 della L.P. n. 26/93, con le modalità precisate con il presente articolo, per il ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per il ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dei lavori, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi alle condizioni stipulate;
- b) nel caso di gravi mancanze rispetto alle normative sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore della sicurezza;
- 2) La risoluzione del contratto con le modalità previste dall'articolo 58.4 della L.P. n. 26/1993, è dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 58.5 della L.P. n. 26/93;
- 3) La Stazione appaltante, nel comunicare all'Appaltatore la risoluzione del contratto, dispone, con un preavviso di almeno venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché l'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo ed alla determinazione del relativo costo.
- 4) In sede di liquidazione finale dei lavori del contratto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa delle facoltà previste dall'art. 58.8 della L.P. n. 26/93.

5.3 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 58.3 e 58.4, o di recesso dal contratto previsto dall'art. 11, c. 3 del D.P.R. n. 252/1998, si procederà ai sensi dell'art. 58.8 della L.P. n. 26/93.

ART. 6 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI

Il contratto di cottimo è soggetto alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto dal presente capitolato speciale, anche di leggi, decreti, regolamenti, ecc., anche se non espressamente citati, attualmente vigenti, sia di carattere generale amministrativo che particolare, per quanto riguarda fondazioni, strutture, impianti, manufatti, ecc.

Il contratto è soggetto ai seguenti principali atti normativi:

- L.P. 10 settembre 1993, n. 26 ed il relativo regolamento di attuazione D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;
- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.;

– Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché del progetto e delle condizioni che attengono all'esecuzione dell'opera.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore, equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori

ART. 6 BIS RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

Nel contratto l'Appaltatore elegge il suo domicilio legale, per tutti gli effetti del contratto, nel luogo ove ha sede l'ufficio della Direzione Lavori, ovvero presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta nel comune ove ha sede l'ufficio di Direzione Lavori.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto, sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, o presso il domicilio eletto come sopra individuato, ovvero avvalendosi degli strumenti informatici come consentito dal Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.).

ART. 7 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

7.1 CAUZIONE DEFINITIVA

La garanzia non è dovuta poichè il contratto è di importo inferiore ad Euro 100.000,00.- (art. 52, comma 10 ter della L.P. n. 26/93).

7.2 COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 23 bis, comma 1 e 2 della L.P. n. 26/93 non si richiede la stipula delle polizze assicurative (polizza Car, R.C.T., ecc.), in quanto non sussistono specifiche situazioni di rischio.

ART. 8 CONSEGNA, ESECUZIONE, DIREZIONE, SORVEGLIANZA E MISURAZIONE DEI LAVORI

8.1 CONSEGNA DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula stessa, secondo le modalità degli articoli 119 e seguenti del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.. E' fatto salvo quanto indicato nella lettera di invito in applicazione dell'art. 46 della L.P. n. 26/93 e s.m., nel cui caso l'Impresa non può sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'area sarà consegnata all'Impresa nello stato di fatto in cui si trova al momento dell'inizio dei lavori; l'Impresa avrà l'obbligo di attenersi scrupolosamente alle linee e quote che, all'atto di consegna, la D.L. fisserà in relazione alla sistemazione stradale e generale della zona.

8.2 ESECUZIONE DELLE OPERE E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'Impresa dovrà eseguire, a perfetta regola d'arte, tutte le opere previste nel presente capitolato e nel progetto/perizia per dare completi e ultimati i lavori di cui all'art. 1.

L'impresa è parimenti tenuta ad osservare gli ordini e le decisioni della D.L. sia in linea tecnica che in linea amministrativa.

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si constati che nel Capitolato o nei disegni di Progetto non siano stati specificati alcuni particolari costruttivi o caratteristiche tecnologiche, materiali, apparecchiature, impianti, ecc., necessari a giudizio della D.L. per garantire la perfetta esecuzione delle varie opere ed il rispetto di Leggi, Norme, Regolamenti, ecc. vigenti, l'Impresa è tenuta a provvedervi in conformità agli ordini che in proposito la D.L. impartirà e senza che ad essa spetti alcun particolare compenso.

Resta comunque stabilito che l'Impresa rimarrà l'unica responsabile della perfetta riuscita del lavoro e della piena rispondenza di esso alle condizioni di contratto, tanto nei riguardi dei materiali impiegati e della esecuzione dei lavori, quanto per ciò che possa dipendere da imperfezioni rilevate nel progetto esecutivo e non preventivamente segnalate per iscritto alla Direzione Lavori.

In caso di disaccordo tra i documenti di contratto varrà la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato autorizzato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

La sorveglianza del personale dell'Amministrazione appaltante non esonera l'Impresa dalle responsabilità dell'esatto adempimento degli ordini e della perfetta esecuzione delle opere a norma del Contratto, nonché della scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualità dei materiali impiegati, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.

L'Amministrazione si riserva quindi, a giudizio della D.L. ed in qualsiasi momento anche posteriore all'esecuzione delle opere e fino al collaudo definitivo, ogni più ampia facoltà di indagine e di sanzioni, ivi compresa la demolizione di opere mal eseguite.

8.3 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE

A norma dell'art. 102 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., l'appaltatore è obbligato a condurre personalmente i lavori, fatta salva la facoltà di conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso l'amministrazione appaltante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto.

A norma dell'art. 104 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., la direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore e notificato all'amministrazione appaltante.

Il "Direttore del Cantiere" sarà, insieme all'Appaltatore, responsabile dell'applicazione di tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal Titolo IV del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm. che interessino le opere che l'Appaltatore dovrà eseguire.

8.4 NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

Per tutte le opere oggetto del contratto, le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, salvo quanto dovrà essere contabilizzato a corpo, a numero, a peso od a tempo in conformità a quanto stabilito dalle singole voci dell'Elenco prezzi delle varie lavorazioni e forniture e dall'apposito articolo previsto in ogni capitolo delle norme tecniche relativo alle varie opere da eseguire.

La misurazione dei lavori e la redazione della contabilità avverrà secondo le disposizioni del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg..

L'Appaltatore dovrà tempestivamente chiedere al Direttore dei Lavori la misurazione in contraddittorio di quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare.

Resta pertanto tassativamente convenuto che, se per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, tali quantità o qualità non fossero accertate in contraddittorio, l'Appaltatore dovrà accettare la valutazione che verrà fatta dalla D.L. e sottostare alle spese e danni che per tardiva ricognizione gli potessero derivare.

Le opere di dimensioni maggiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio della D.L., saranno contabilizzate per le sole dimensioni ordinate in progetto/perizia; le opere di dimensioni inferiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio della D.L. saranno contabilizzate per le dimensioni reali.

ART. 9 TEMPISTICA

9.1 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 20 (venti) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori. Nel tempo contrattuale sono comprese le ferie contrattuali.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori disposto dalla Stazione appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'esecuzione di singole lavorazioni.

9.2 SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE

La sospensione dei lavori può essere disposta dal direttore dei lavori nei casi e nei modi di cui all'art. 123 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg..

Eventuali sospensioni parziali sono calcolate ai sensi dell'art. 123 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale è firmato dall'appaltatore. Qualora le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili. In caso di ripresa parziale il nuovo

termine contrattuale di ultimazione lavori verrà conteggiato, analogamente a quanto disposto dall'art. 123 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg..

Durante il periodo di sospensione, il D.L. che, per circostanze particolari, volesse allontanare in tutto o in parte i macchinari e le attrezzature del cantiere, dovrà prevederlo nel relativo verbale, con indicazione specifica dei macchinari e delle attrezzature; l'allontanamento sarà a cura e spese dell'appaltatore, senza dar titolo a richiesta di indennizzo alcuno.

Resta salva la facoltà del direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, l'esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalità esecutive adottate dall'Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d'arte, anche durante i periodi invernali individuati all'art. 9.1. In tal caso non è riconosciuto all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

I verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al responsabile del procedimento nel termine di cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il responsabile del procedimento riscontri irregolarità ovvero discordanze con gli ordini impartiti alla direzione lavori, può, nell'ulteriore termine di due giorni dal ricevimento degli atti, sospendere l'efficacia dei verbali.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe ai sensi dell'art. 124 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe determinano l'onere in capo all'appaltatore di rivedere ed aggiornare il programma dei lavori eventualmente già predisposto ed accettato dalla stazione appaltante.

ART. 10 PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo contrattuale al netto delle eventuali varianti contrattuali contenute nel limite del 20% e nel rispetto della normativa fiscale. In ogni caso l'importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di cui all'articolo 58.4 della L.P. n. 26/93.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Le penali, valutate dalla Direzione Lavori, vengono iscritte a debito dell'Appaltatore nel conto finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d'opera la Direzione Lavori ritenga che il ritardo nell'adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo dell'Appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire l'importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.

ART. 11 PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art. 52 della L.P. n. 26/93 e ss.mm.:

- 1) Sull'importo contrattuale non sono corrisposte anticipazioni.

- 2) L'Appaltatore avrà diritto al pagamento in unica soluzione ad avvenuta prestazione (art. 52, comma 10bis della L.P. n. 26/1993), previo accertamento della loro regolare esecuzione.
- 3) Ai sensi dell'art. 52, comma 10 bis, L.P. 26/93 e dell'art. 178, comma 6 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, per affidamenti di importo fino a Euro 100.000,00.-, l'adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e antinfortunistici nei confronti dei dipendenti può essere attestato mediante autocertificazione da presentarsi al momento dell'emissione della fattura per il pagamento dei SAL o del saldo, da una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell'impresa. Tuttavia il pagamento del saldo è subordinato all'acquisizione d'ufficio del DURC ai sensi dell'art. 31 del D.L. N. 69/2013, convertito dalla Legge 98/2013.
Qualora l'amministrazione aggiudicatrice rilevi l'accertamento del totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'appaltatore, provvede secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 6 e seguenti della L.P. 26/93.
- 4) L'amministrazione provvede a dare comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi della sospensione operata sui pagamenti, per le valutazioni di merito. Secondo quanto previsto dall'art. 43, c. 8 della L.P. n. 26/93, l'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento diretto dei dipendenti dell'appaltatore o degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, sulla base della specifica richiesta degli interessati, con indicazione di ogni elemento necessario ad individuare l'inadempimento contestato ed a effettuare il pagamento medesimo. Si applica, se ne ricorre il caso, la procedura prevista dall'art. 169 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg..
- 5) Quando i lavori rimangano sospesi con specifico verbale disposto dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento, per un periodo superiore a 60 giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.
- 6) In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia sospeso per effetto di quanto previsto dalla L.P. n. 26/93 e dal D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg..

ART. 12

PAGAMENTI A SALDO E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il conto finale dei lavori verrà compilato entro tre mesi dalla data della regolare e completa loro ultimazione, accertata mediante il prescritto certificato del Direttore dei Lavori, previa acquisizione della documentazione prevista.

Ai sensi dell'art. 163 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., il conto finale è sottoscritto dall'Appaltatore entro 30 giorni dalla sua redazione.

Per il pagamento finale, il DURC deve recare date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data ultima effettiva di conclusione dell'opera, comprensiva degli eventuali lavori richiesti dal Direttore dei Lavori.

Qualora l'Amministrazione aggiudicatrice rilevi l'accertamento del totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'Appaltatore, provvede secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 6 e seguenti della L.P. n. 26/93.

ART. 13 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 58.10 della L.P. n. 26/93.

La cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 58.11 della L.P. n. 26/93 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto qualora il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.

Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'amministrazione appaltante. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

ART. 14 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'IMPRESA CONTRAENTE

14.1 GENERALITA'

Sono a carico dell'Appaltatore, tutti gli oneri, obblighi, compiti e responsabilità descritti nel presente Capitolato speciale, nel contratto oltre a quelli prescritti dal D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., di cui l'Appaltatore dovrà tener conto nel formulare la propria offerta e nell'esecuzione dei lavori fino al loro compimento. Nessun compenso aggiuntivo sarà corrisposto all'appaltatore per l'osservanza di tali obblighi ed oneri.

14.2 OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI

- 1) A norma dell'art. 43 della L.P. n. 26/93 e s.m. l'Appaltatore è tenuto ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Provincia Autonoma di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro di riferimento per l'esecuzione degli interventi oggetto dell'affidamento, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa, ove richiesta, l'iscrizione dei lavoratori stessi alla Cassa Edile di Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
- 2) L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione, previdenza ed assistenza ai lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le

norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

- 3) L'Appaltatore è tenuto ad applicare tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.. L'Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra di sé la responsabilità penale e civile, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo e in special modo per infortuni, in dipendenza del presente appalto. A norma dell'art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm., l'Appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione appaltante, prima della firma del contratto o, in caso di consegna anticipata, prima della consegna dei lavori, l'autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.. La Stazione appaltante richiederà inoltre all'Appaltatore una dichiarazione attestante l'organico medio annuo dell'Impresa, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazioni e Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, e una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, al fine di acquisire d'ufficio il Documento Unico di regolarità Contributiva.
- 4) L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. A norma dell'art. 131 del D. Lgs. n. 163/2006 l'Appaltatore è altresì tenuto a consegnare, prima della firma del contratto o, in caso di consegna anticipata, prima della consegna dei lavori:
- a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento (in quanto per i lavori oggetto del presente contratto non è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento ai sensi dell'art. 90, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.);
 - b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera a).

Nel caso in cui l'Appaltatore non rispetti gli obblighi di cui al precedente periodo del presente comma, ai sensi dell'art. 43, comma 10, della L.P. n. 26/93, l'Amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l'Appaltatore ad ottemperare entro un termine di massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla eventuale risoluzione del contratto secondo le vigenti disposizioni e si affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.

Fatto salvo quanto altro previsto dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

- 5) Prima dell'inizio dei lavori, l'impresa deve dare prova all'Amministrazione di aver effettuato la denuncia di apertura cantiere agli Enti preposti (art. 118, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006).

- 6) Il personale occupato nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato speciale d'appalto, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, così come previsto dall'art. 36 bis del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248, "Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro", e dagli art. 18, comma 1, lettera u), art. 20 comma 3, art. 21 comma 1 lettera c) e art. 26, comma 8, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come integrato dall'art. 5 della Legge n. 136/2010. Il medesimo personale è tenuto ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

14.3 ONERI ED OBBLIGHI A CARATTERE GENERALE

Sono, inoltre, a carico dell'appaltatore gli obblighi e gli oneri di seguito descritti.

- 1) Sostituire il proprio rappresentante o il direttore di cantiere o qualsiasi altro soggetto appartenente al proprio personale in caso di specifica richiesta da parte del Direttore lavori o dell'Amministrazione committente nei casi e secondo le modalità indicate dall'art. 104 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg..
- 2) L'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento di un cantiere attrezzato in relazione all'entità dei lavori, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da eseguire ed in conformità alle norme d'igiene.
- 3) Il provvedere a propria cura e spese a tutti i permessi (anche eventualmente nei confronti di privati) e licenze necessari ed all'indennità per l'eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori per qualsiasi causa da essi dipendente, nonché al risarcimento dei danni di qualsiasi genere che si dovessero provocare a fondi per passaggi di strade di servizio.
- 4) Il conservare le vie ed i passaggi, anche privati, che venissero interessati dal complesso dei lavori, provvedendo all'uopo a proprie spese con opere provvisoriale.
- 5) Il provvedere, all'atto della formazione del cantiere, all'obbligo di collocare in sito ben visibile, una tabella di dimensioni adeguate indicativa del cantiere. Per il contenuto di detta tabella si rimanda alla circolare del Ministro LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729 e la stessa dovrà essere conforme all'art. 30 e seguenti del Regolamento del Codice della Strada.
- 6) Il provvedere alle segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati ai lavori e ciò secondo le particolari indicazioni della D.L. ed in genere nell'osservanza delle disposizioni del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.) e del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.).
- 7) Il provvedere allo smaltimento delle nevi e delle acque superficiali o di infiltrazione, e all'esecuzione di opere provvisoriale per lo scolo e per la deviazione preventiva di queste dalla sede stradale, dalle opere e dalle cave di prestito.
- 8) Il provvedere alle spese per la vigilanza del cantiere fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione, salvo nel caso di anticipata consegna delle opere e, per quest'ultima fattispecie, limitatamente alle opere o parti d'opera per le quali sia intervenuta la consegna anticipata. Tale vigilanza si intende sia diurna che notturna, anche nei giorni festivi e nei periodi di sospensione.

Resta altresì inteso che in caso di consegna anticipata l'Impresa rimane responsabile, anche successivamente alla consegna anticipata, di tutti i difetti di costruzione e della cattiva qualità dei materiali impiegati, salvo i danni procurati dall'uso delle opere e/o delle parti d'opera consegnate in via anticipata.

- 9) L'appaltatore deve garantire la presenza continua in cantiere del direttore di cantiere cui compete dirigere i lavori per conto dell'Impresa, ricevere, eseguire e far eseguire gli ordini degli incaricati dell'Amministrazione.
- 10) L'adozione nell'esecuzione dei lavori, di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza.
- 11) Il provvedere a propria cura e spese alle esecuzioni, ove necessario, dei ponti di servizio e delle puntellature necessarie per la costruzione, la riparazione e demolizione dei manufatti, e per garantire la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro.
- 12) Il provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti da qualsiasi causa anche di forza maggiore che si verifichino nell'esecuzione dei lavori alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie, secondo le disposizioni dell'art. 109 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.. I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, perché provocati da eventi eccezionali, saranno compensati all'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 109 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg..
- 13) La prestazione senza alcun corrispettivo, di tutti gli strumenti, degli utensili e del personale necessari, per gli accertamenti delle misure e per gli eventuali saggi da eseguire: dopo questi ultimi l'Appaltatore è anche obbligato a ripristinare a proprie spese ciò che è stato alterato o demolito.
Gli oneri per eventuali prove in situ o di laboratorio, richieste dalla D.L. per l'accettazione di materiali diversi dai conglomerati bituminosi, sono a carico dell'Appaltatore.

14.4 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa:

- le eventuali spese contrattuali secondo le disposizioni dell'art. 100 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;
- le spese, le imposte e le tasse relative al perfezionamento ed all'eventuale registrazione del contratto di cottimo e degli atti connessi, compresi gli accordi bonari e le eventuali transazioni;
- tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Pomarolo, Giugno 2018

Il progettista

